

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 706

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(PAGANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di
radiodiffusione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede tra l'altro che, in attesa del rilascio delle concessioni, i privati siano autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tale termine sarebbe scaduto il 23 agosto 1992 e poichè, attesa la complessità degli adempimenti previsti e della documentazione occorrente, non sarebbe stato possibile rilasciare tempestivamente tutte le concessioni, si era reso necessario provvedere in via d'urgenza alla proroga, allo scopo di evitare che l'attività di diffusione sonora e televisiva svolta dai privati, pur essendo qualificata come attività di preminente interesse generale, divenisse improvvisamente un reato (articolo 30 della legge n. 223 del 1990) e si interrompesse, con incalcolabili danni per gli operatori del settore.

Con decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, la proroga era stata accordata con modalità diverse per gli impianti televisivi e per gli impianti radiofonici, in considerazione del fatto che per questi ultimi è ancora in corso il procedimento per la redazione del piano di assegnazione.

Pertanto, mentre per la radio la proroga fino al 28 febbraio 1993 riguardava indistintamente tutte le emittenti già autorizzate, per le televisioni la stessa proroga aveva carattere selettivo e concerneva esclusivamente quelle emittenti che, in base ai provvedimenti già adottati al termine di una accurata istruttoria, risultassero aver titolo alla concessione, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

In particolare per le emittenti televisive locali la proroga si rendeva necessaria al

fine di consentire ai numerosi soggetti interessati di acquisire e produrre la necessaria documentazione.

Per quanto concerne le emittenti televisive in ambito nazionale, la proroga si rendeva necessaria soltanto per i soggetti che intendono trasmettere in codice, giacchè il rilascio delle concessioni è subordinato all'adozione di un'apposita disciplina, che imponga limiti e obblighi correlati alle specifiche caratteristiche delle cosiddette «pay-TV».

Correlativamente alla proroga del termine stabilito per l'autorizzazione a trasmettere, era sancita anche la proroga del termine assegnato all'Amministrazione per il rilascio delle concessioni.

Infine era prevista la proroga del termine per l'efficacia delle limitazioni alla raccolta pubblicitaria, in considerazione dell'inevitabile ritardo nella costituzione di circuiti di emittenti locali ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990.

Durante il dibattito parlamentare svoltosi sul disegno di legge di conversione del predetto decreto sono emerse indicazioni da parte delle forze politiche (v. atto Senato n. 569-A), sicchè, non essendo stato possibile concludere tempestivamente l'*iter* della legge, si ritiene opportuno recepirle in occasione della reiterazione del provvedimento d'urgenza.

Pertanto, si è prevista la proroga nei confronti di tutte le televisioni locali che abbiano presentato ricorsi in opposizione avverso l'esclusione dagli elenchi degli aventi titolo alla concessione.

Per le emittenti in ambito nazionale è stata prevista la proroga in attesa di una disciplina delle trasmissioni in codice dettata con regolamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne la radiodiffusione sonora, è stata prevista una proroga più ampia (fino al 30 novembre 1993) ed è stato stabilito che si proceda alle concessioni secondo le norme ordinarie e non secondo la disciplina transitoria.

Infine, è stata soppressa nel nuovo testo la proroga del termine in materia di limiti alla raccolta pubblicitaria, che trova più adeguata sistemazione in altro decreto-legge, in cui si affrontano globalmente i problemi delle risorse pubblicitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.

Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1992.

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi.

2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI